

**REGOLAMENTO (CE) N. 2592/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 2001**

che impone obblighi d'informazione e di prove complementari a fabbricanti od importatori di talune sostanze prioritarie, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93, sono stati designati come relatori per talune sostanze prioritarie sottoposte a valutazione dei rischi hanno valutato le informazioni trasmesse da fabbricanti o importatori relativamente a dette sostanze. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati gli Stati membri hanno stabilito se, ai fini della valutazione dei rischi, sia necessario imporre loro di trasmettere informazioni complementari o di effettuare altre prove.
- (2) I fabbricanti e gli importatori hanno verificato se le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione siano disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 793/93. Inoltre, consultando gli Stati membri designati come relatori, essi hanno anche verificato la possibilità di sostituire o limitare a sperimentazione su animali utilizzando metodi alternativi.
- (3) La Commissione è stata informata dagli Stati membri designati come relatori della necessità di imporre gli importatori o ai fabbricanti delle suddette sostanze di effettuare prove complementari e fornire ulteriori informazioni.
- (4) Gli Stati membri designati come relatori hanno presentato alla Commissione i protocolli delle prove complementari richieste.

- (5) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93 prevede che, nel caso di una sostanza prodotta o importata in quanto tale o in un preparato da più fabbricanti o importatori, le prove complementari possono essere effettuate da un fabbricante o importatore a nome degli altri fabbricanti o importatori interessati. In tal caso questi ultimi hanno l'obbligo di far riferimento alle prove effettuate e di partecipare alle spese in modo giusto ed equo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento, i quali hanno trasmesso le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, effettuano le prove complementari, forniscono le informazioni indicate in detto allegato e comunicano i relativi risultati agli Stati membri designati come relatori.

Le prove sono effettuate secondo i protocolli specificati dallo Stato membro designato come relatore.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

ALLEGATO

	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove/obblighi di informazione	Mesi
1	200-539-3	62-53-3	Anilina ⁽¹⁾	D	Dati sulla formazione di anilina da prodotti chimici a base di gomma	9
					Dati rappresentativi dell'industria europea della gomma relativi agli scarichi nelle acque reflue e al loro trattamento	9
					Dati sulle emissioni nell'atmosfera e sulle tecniche di depurazione dell'aria di scarico applicate nell'industria della gomma	9
					Test sulla tossicità della fumigazione di piante	6
					Test della tossicità a lungo termine sul <i>Lumbriculus variegatus</i> e sul <i>Chironomus riparius</i> con impiego di sedimento preincubato	6
					Test sulla capacità di bioaccumulo nel <i>Lumbriculus variegatus</i> con impiego di sedimento preincubato	6
					Test relativo agli effetti sull'ambiente terrestre con impiego di terreno preincubato Test sulla capacità di bioaccumulo nell'ambiente terrestre con impiego di terreno preincubato	Dipende dai risultati dei test effettivi sulla 3,4-dicloroanilina (effetti sull'ambiente terrestre) e da quelli sui sedimenti dell'anilina
2	201-557-4	84-74-2	Ftalato di dibutile ⁽¹⁾	NL	Test di tossicità sulle piante	12
3	202-627-7	98-01-1	2-Furaldeide ⁽²⁾	NL	Test di mutazione genica in vivo	12
4	202-974-4	101-77-9	4,4'-Metilendianilina ⁽¹⁾	D	Test di tossicità a lungo termine sul <i>Lumbriculus variegatus</i>	6
5	204-211-0	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilesile) ⁽²⁾	S	Studio multigenerazionale su pesci di acqua dolce	18
6	204-825-9	127-18-4	Tetracloroetilene ⁽¹⁾	UK	Programma europeo di monitoraggio della presenza di acido tricloroacetico e dicloroacetico nell'ambiente Analisi dell'isotopo ¹⁴ C con metodi di fingerprinting dell'acido tricloroacetico riscontrato nel terreno di almeno un sito altamente contaminato Test per determinare un eventuale processo naturale di formazione dell'acido tricloroacetico nel suolo di almeno un sito in condizioni naturali e per determinare i potenziali flussi emanati da questa fonte	18

	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove/obblighi di informazione	Mesi
7	214-604-9	1163-19-5	Ossido di bis(pentabromofenile) ⁽¹⁾	F/UK	Studio della tossicità sullo sviluppo	3
					Test di debromurazione: — degradazione anaerobica, — fotodegradazione	3 6
					Studio della tossicità sui sedimenti a 28 giorni nel <i>Lumbriculus variegatus</i>	6
					Test sulla crescita delle piante	6
					Test della tossicità sulla riproduzione nel lombrico	6
					Saggio di inibizione della respirazione dei fanghi attivi	6
8	231-152-8	7440-43-9	Cadmio ⁽²⁾	B	Determinazione della dissoluzione/trasformazione della sostanza nell'acqua	3
9	231-765-0	7722-84-1	Perossido di idrogeno ⁽²⁾	FIN	Studio sull'inalazione a dosi ripetute per 90 giorni	24
10	247-148-4	25637-99-4	Esabromociclododecano ⁽²⁾	S	Studio della tossicità a dosi ripetute per 90 giorni	6
11	251-087-9	32536-52-0	Ossido di difenile, derivato ottabromato ⁽¹⁾	F/UK	Studio sugli effetti dell'inalazione per 90 giorni con esame degli organi riproduttivi e dei parametri dell'immunotossicità	3
					Test di debromurazione: — degradazione anaerobica, — fotodegradazione o informazioni equivalenti	6 18
					Studio della tossicità su sedimenti a 28 giorni nel <i>Lumbriculus variegatus</i>	6
					Test sulla crescita delle piante	6
					Test della tossicità sulla riproduzione nel lombrico	6
					Saggio di inibizione della respirazione dei fanghi attivi	6

	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove/obblighi di informazione	Mesi
12	287-477-0	85535-85-9	Alcani, C14-17, cloro ⁽³⁾	UK	Studio della tossicità su sedimenti a 28 giorni nel <i>Lumbriculus variegatus</i>	6
					Studio della tossicità a 28 giorni in una specie di chironomidi	6
					Test a lungo termine sulla crescita della piante	6
					Test della tossicità sulla riproduzione nel lombrico	6

⁽¹⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3).

⁽²⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18).

⁽³⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13).